

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 27-1680

Modificazione alla D.G.R. n. 23-25934 del 16/11/1998 e provvedimenti per l'anno 2014/15 per la parte inerente il procedimento di fornitura delle calzature.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che l'art. 37 della L.R. n. 22/1974 prevede, a carico dell'Amministrazione regionale, la fornitura delle divise al personale tenuto ad indossarle durante l'orario di servizio individuato dalla D.G.R. n. 91-677 del 31/7/2000;

vista la D.D. n. 26 del 26/1/2007, di modifica ed integrazione della D.G.R. n. 129-9800 del 17/6/1996 e della D.D. n. 230 del 2/8/2000, con la quale sono stati approvati i nuovi disciplinari di qualità e di assegnazione inerenti le caratteristiche tecniche, la qualità ed i cicli di durata dei capi di vestiario ed accessori di che trattasi;

preso atto che con D.G.R. n. 23-25934 del 16/11/1998 è stato definito, in particolare, uno specifico procedimento di acquisizione delle calzature mediante:

- acquisto diretto da parte del dipendente, sulla base delle indicazioni qualitative e di importo massimo definite dall'Amministrazione in specifici provvedimenti;
- successivo rimborso da parte della Cassa Economale regionale a seguito di produzione di apposita domanda corredata dalla relativa fattura o ricevuta fiscale;

preso atto che, sulla base dei recenti interventi normativi in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), il Collegio dei Revisori dei conti ha recentemente precisato con e mail del 27/3/2015 che "la Cassa Economale deve essere utilizzata per l'acquisizione di beni e servizi per gli uffici e servizi della Regione che, per la loro particolare natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure", sulla base quindi del criterio di sole spese urgenti e indifferibili escludendo, di fatto, le spese programmabili;

preso quindi atto della necessità di modificare la D.G.R. n. 23-25934 del 16/11/1998 esclusivamente per la parte riferita al procedimento di fornitura delle calzature al personale interessato mediante rimborsi effettuati dalla Cassa Economale regionale stabilendo che le future acquisizioni delle calzature di che trattasi saranno effettuate sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente in tema di acquisto di forniture;

preso atto che ad oggi la maggior parte dei dipendenti ha già provveduto ad acquistare le calzature estive relative alla fornitura 2014/2015 e sono stati, a tal proposito, rimborsati tramite la Cassa Economale mentre 27 unità devono ancora effettuare l'acquisto;

ritenuto pertanto, in questa fase transitoria, di stabilire che per i restanti dipendenti si proceda con la seguente procedura:

- acquisto diretto da parte del dipendente, che sarà tenuto a rendere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attestante che la spesa sostenuta è riferita all'acquisto delle calzature di che trattasi allegando copia della fattura o dello scontrino;
- rimborso sul cedolino stipendiale, da parte del Settore regionale competente, sulla base delle indicazioni in ordine ai nominativi dei dipendenti interessati ed alla somma da rimborsare, nel

limite fissato da apposito provvedimento, fornite dal Settore avente in capo la gestione dei Servizi generali operativi;

informate le organizzazioni sindacali;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 23-25934 del 16/11/1998 esclusivamente per la parte riferita al procedimento di fornitura delle calzature al personale interessato mediante rimborsi effettuati dalla Cassa Economale regionale, stabilendo che le future acquisizioni delle calzature di che trattasi saranno effettuate sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente in tema di acquisto di forniture attingendo le risorse dal capitolo 111828 –UPB A11141 dei rispettivi esercizi finanziari;

- di stabilire inoltre che, in questa fase transitoria, per i 27 dipendenti che non hanno ancora effettuato l'acquisto delle calzature estive relative alla fornitura 2014/2015 si proceda con la seguente procedura:

- acquisto diretto da parte del dipendente, che sarà tenuto a rendere una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attestante che la spesa sostenuta è riferita all'acquisto delle calzature di che trattasi allegando copia della fattura o dello scontrino;
- rimborso sul cedolino stipendiale, da parte del Settore regionale competente, sulla base delle indicazioni in ordine ai nominativi dei dipendenti interessati ed alla somma da rimborsare, nel limite fissato dalla D.G.R. n. 7-5246 del 12/02/2007, fornite dal Settore avente in capo la gestione dei Servizi generali operativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)